



COMUNE DI ANTONIMINA

89040 Prov. di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809
☎ (0964) 312000 - fax 312366

***ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 03 DEL 26.02.2013***

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RACCOLTA DELLA LEGNA
SECCA, DIVELTA E SRADICATA**



COMUNE DI ANTONIMINA

89040 Prov. di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809
☎ (0964) 312000 - fax 312366

Art. 1 - Il diritto di raccogliere la legna secca, divelta e sradicata in conformità al presente regolamento, spetta a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nel Comune di ANTONIMINA, iscritti nell'anagrafe della popolazione.

Art. 2 - A tutti i cittadini che ne fanno istanza è consentito, anche a titolo di integrazione dell'assegno di legna di uso civico, di recuperare, nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia, la legna secca, sradicata e divelta nei boschi comunali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti; anche all'interno del Parco Nazionale D'Aspromonte con esclusione della Zona "A";

Art. 3 - La legna totalmente secca, (ceppi, rami, piante in piedi), piante divelte o sradicate, può essere raccolta o recisa, rasente terra, senza autorizzazione fino ad un diametro di cm. 14;

Art. 4 - Per le piante secche, divelte, sradicate o stroncate da agenti atmosferici, del diametro superiore a cm. 14 è necessaria l'autorizzazione del Comune;

La domanda per l'autorizzazione deve essere redatta su apposito modello "autocertificativo" fornito dall'Ufficio Tecnico - dove il richiedente dichiara le proprie generalità, la misura della/e pianta/e rinvenuta/e e la località. A seguito dell'autorizzazione, il cittadino a sua cura e spese, potrà recuperare gratuitamente la legna, nel limite di peso di 50 q.li, previo versamento alla tesoreria del Comune della somma totale di €50,00; copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune;

Se per la/e stessa/e pianta/e, fino a q.li 50 fanno domanda più persone verrà assegnata/e secondo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente;

Non possono fare richiesta di assegnazione né per uso civico (gratuito) né a pagamento, più di una persona dello stesso nucleo familiare;

Ciascun nucleo familiare può presentare in un anno due domande a pagamento fermo restando la precedenza di chi presenta la domanda per la prima volta.

Art. 5- Il recupero della legna dovrà avvenire solo durante le ore diurne ed entro e non oltre 90 giorni dalla data della autorizzazione, pena la decadenza ed annullamento della stessa. In caso di controllo da parte del personale di sorveglianza il richiedente dovrà fornire tutte le notizie in merito.,(Copia domanda e autorizzazione).

Art. 6 - La legna raccolta non può essere oggetto di commercio, pertanto è vietato venderla o trasportarla fuori del territorio comunale;

Art. 7 - Coloro che non rispettano le norme del presente regolamento o forniscono dichiarazioni mendaci saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 8- Sarà cura del Responsabile del servizio, inviare eventualmente un agente dell'Ufficio di P.M. con i compiti di sorveglianza.

Art. 9- In caso di violazione delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle norme penali e speciali vigenti, è applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 10- Copia del presente regolamento, verrà inviato per quanto di competenza all'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte e alla Stazione Comando Forestale di Locri e Ciminà:

Nello spirito di collaborazione e tutela del Patrimonio Ambientale e Forestale di questo Comune l'Ufficio competente invierà alle competenti Stazioni Forestali copia domande per raccolta legna secca al di sotto di cm. 14 e copia delle autorizzazioni per raccolta legna e piante secche al di sopra di cm. 14.